

Dott. MARGHERITA POLI
NOTARO
Via XX Settembre, 4/8 - Tel. 580966
GENOVA
Cod. Fisc. PLO MGH 53R67 D969B
Part. IVA 03464850109 - Dom. Fisc. Via Siena,

2 0 0 9 Numero del fascicolo 4824

3 novembre Numero del repertorio 14245

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

della "ASSOCIAZIONE CULTURALE LUNARIA", con sede in
Genova.

Repubblica Italiana

L'anno duemilanove, il tre novembre, alle ore se-
dici, in Genova, nel mio Studio, in via Venti Set-
tembre 4/8,-----

Innanzi me, dott. MARGHERITA POLI, Notaro alla
residenza di Genova, iscritta nel Ruolo dei Distret-
ti Notarili riuniti di Genova & Chiavari,-----

----- E' comparsa -----

la signora Daniela ARDINI, nata a Genova' il 26
agosto 1958, residente a Roma, via di S. Bonosa 22.

La quale Comparente, della cui identità personale
io Notaro sono certo e che ha i requisiti di legge,
nella sua qualità di Presidente della "ASSOCIAZIONE
CULTURALE LUNARIA", con sede in Genova, già in vico
di Coccagna 27 rosso, poi trasferita in piazza San
Matteo 18, c.f.n.03220020105, riconosciuta con De-
liberazione della Giunta Regionale della Liguria 3
dicembre 1999 n. 1445 ed iscritta al registro Re-
gionale delle Persone Giuridiche di diritto privato
con il repertorio n. 270, mi dichiara essere indet-



nei

ta per questo giorno e per quest' ora, in questo luogo, l' assemblea straordinaria degli associati della detta associazione, per discutere e deliberare sul seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

- Modifica della denominazione;-----
- Approvazione del nuovo testo dello statuto;-----
- Conferma del nuovo indirizzo della sede.-----

A' sensi dello statuto, assume la presidenza dell' assemblea la signora Daniela Ardini, la quale constatato che:-----

- l' assemblea è stata regolarmente convocata con avviso comunicato agli associati in data ventitre ottobre ultimo scorso;-----
- con lei, Presidente dell' associazione, sono presenti tutti gli altri membri del Consiglio Direttivo, e cioè i signori Mario Marchi, nato a Tunisi il 18 dicembre 1940, Vice Presidente, e Giorgio Panni, nato a Rieti il 10 aprile 1933, Segretario;-
- sono presenti tutti gli associati (Daniela Ardini, Mario Marchi e Giorgio Panni);-----

dichiara l' assemblea validamente costituita, atta a deliberare sul presente ordine del giorno, e, su designazione unanime degli intervenuti, chiama me Notaro a fungere da segretario.-----

Il Presidente fa presente all' assemblea che occorre modificare anzitutto la denominazione dell' associazione inserendovi la parola "teatro" onde chiarire meglio l' ambito culturale in cui si svolge l' attività, inoltre adeguarsi alle norme sul no profit e modificare infine tutte le parti dello statuto che potrebbero essere oggetto di rilievo da parte della Regione Liguria o della Autorità statale, in caso si intendesse ottenere il riconoscimento come persona giuridica anche a livello nazionale. Inoltre fa presente che occorre anche confermare il cambio dell' indirizzo in piazza San Matteo 18, sempre mantenendo la sede in Comune di Genova.-

L' assemblea, a voti unanimi, delibera:---+-----

a) di modificare la denominazione dell' associazione in "LUNARIA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE";--

b) di approvare il nuovo testo dello statuto dell' associazione già comprendente la testè deliberata modifica della denominazione; quale statuto, composto di ventisette articoli, scritto su diciotto facciate di cinque fogli di carta e vidimato a tenore di legge dalla Comparsa e da me Notaro, viene allegato al presente atto sotto la lettera A, per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane alla Comparsa di fronte alla

mei

assemblea;-----

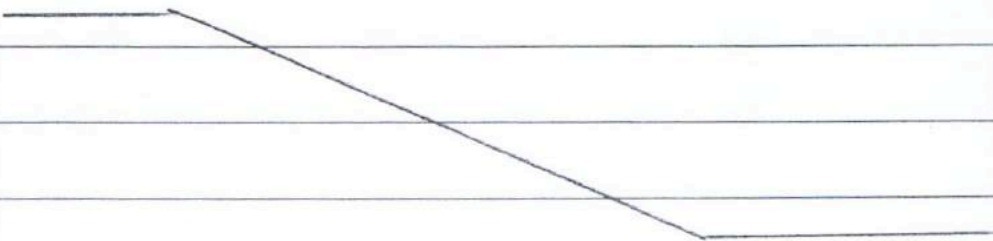
c) di confermare il trasferimento dell' indirizzo
in piazza San Matteo civico numero diciotto, sempre
in Comune di Genova.-----

Dopo di che, null' altro essendovi a deliberare e
nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente,
delegato dagli Intervenuti alla sottoscrizione del
presente verbale, dichiara tolta la seduta, essendo
le ore sedici e trenta.-----

----- Io Notaro
di quanto precede faccio constare con questo verba-
le, scritto in parte da me, in parte da persona di
mia fiducia, a macchina e a mano, sopra quattro
facciate di un foglio di carta per il quale l' im-
posta di bollo viene assolta a' sensi di legge; che
ho pubblicato mediante lettura da me datane, seduta
stante, alla Comparsa, la quale su mio interpello
lo approva e con me lo sottoscrive, essendo le ore
sedici e trenta.-----

Firmate...:DANIELA ARDINI

:MARGHERITA POLI Notaro



ALLEGATO A al N° 4824 del fascicolo
14245 del repertorio

S T A T U T O

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede.

E' costituita l' Associazione denominata "LUNARIA
TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE", riconosciuta con
Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria
3 dicembre 1999 n. 1445 ed iscritta al registro Re-
gionale delle Persone Giuridiche di diritto privato
con il repertorio n. 270.

L' Associazione ha sede in Genova.

L' Associazione e' retta dal presente Statuto e
dalle norme vigenti in materia.

L' Associazione è apolitica, apartitica, non con-
fessionale e non ha scopo di lucro. L' Associazione
è altresì caratterizzata dalla democraticità della
struttura, dall' uguaglianza dei diritti di tutti
gli associati, dall' elettività e gratuità delle
cariche associative e delle prestazioni fornite da-
gli associati.

L' Associazione rivolge le proprie finalità sta-
tutarie prioritariamente a promuovere la crescita
culturale e teatrale della Regione Liguria e svolge
una attività nazionale per promuovere l' immagine e
la progettualità culturale di Genova e della Ligu-
ria.

Articolo 2 - Scopo



meri

Scopo dell' Associazione è quello di promuovere lo studio e la ricerca nel settore del teatro attraverso la produzione di spettacoli e la realizzazione di iniziative culturali che permettano la diffusione della conoscenza delle varie forme teatrali.

A tal fine l' Associazione potrà organizzare spettacoli, convegni e seminari, tavole rotonde, mostre, pubblicare monografie, dispense, periodici, anche per conto terzi, raccogliere la documentazione in tutte le forme consentite, svolgere ricerche su commesse di Enti pubblici e/o privati, associazione ed amministrazioni pubbliche, aziende, eccetera.

Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni che saranno ritenute necessarie per il raggiungimento dei propri obiettivi.

Articolo 3 - Durata.

La durata dell' Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2030.

Articolo 4 - Associati.

Fanno parte dell' Associazione in qualità di associati i fondatori e tutte le persone fisiche (Associati individuali), le persone giuridiche, enti ed associazioni (Associati collettivi) che aderiscono

agli scopi della medesima e che intendono sostenere le attività.

Tutti coloro i quali intendono entrare a far parte dell'Associazione devono presentare apposita domanda.

Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo. Il rigetto o l' accoglimento della domanda di ammissione deve essere motivato.

Contro la decisione motivata del Consiglio Direttivo di rigetto della domanda di ammissione è ammesso ricorso all' Assemblea.

In caso di domanda di ammissione ad Associato presentata da minorenni, la stessa deve essere controfirmata dall' esercente la potestà di genitore.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell' Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell' Associato minorenne.

La qualità di Associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né per causa di morte.

Articolo 5 - Doveri degli Associati.

Gli associati sono tenuti all' osservanza delle norme del presente Statuto e dell' eventuale regolamento interno nonché a rispettare le decisioni degli organi rappresentativi secondo le rispettive

mei

competenze.

Gli Associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa versata non può, in alcun caso, essere ripetuta o rivalutata.

Articolo 6 - Diritti degli Associati.

La qualità di Associato dà diritto di partecipazione alle Assemblee nonché diritto di voto, attivo e passivo.

All' Associato maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all' interno dell' Associazione.

La qualità di Associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell' eventuale regolamento interno.

Articolo 7 - Perdita della qualità di Associato.

La qualità di Associato si perde per:

- recesso, da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo;
- esclusione nei confronti dell' Associato che commette azioni ritenute gravemente disonorevoli entro e fuori dell' Associazione, che con la sua condotta costituisce grave ostacolo al buon andamento del

straordinarie.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona legittimamente intervenuta all' Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L' Assemblea nomina un segretario il quale redige il verbale dei lavori dell' Assemblea.

L' assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell' Assemblea sia redatto da un notaio.

Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 10 - Diritti di partecipazione.

Partecipano alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell' Associazione tutti gli Associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Tutti gli Associati hanno diritto al voto. Ogni Associato ha diritto ad un voto.

Gli Associati di minore età vengono all' uopo rappresentati dagli esercenti la potestà di genito-



mei

re. Il diritto di voto è automaticamente acquisito dall' Associato minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Sono ammesse deleghe riferite a singole Assemblee purchè rilasciate per iscritto nei confronti di altro Associato in calce all' avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria.

L' Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente almeno una volta all' anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio sociale per l' approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo per l' anno successivo.

L' Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- indirizzi e direttive generali dell' Associazione;
- approvazione dei regolamenti interni;
- approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- nomina degli organi dell' Associazione;
- decisione del ricorso avverso il provvedimento

sociati;

- determinare l'importo delle quote associative;
- redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all' approvazione dell' Assemblea;
- convocare le assemblee ordinarie e straordinarie;
- redigere l' eventuale regolamento interno da sottoporre all' approvazione dell' Assemblea;
- adottare i provvedimenti di esclusione verso gli associati ai sensi dell'art. 7.

Articolo 17- Sostituzioni di amministratori.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell' esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, che non superino la metà dei membri del Consiglio, i rimanenti provvedono a sostituire il membro uscente con il primo dei candidati non eletti o, in mancanza, tramite cooptazione.

La nomina per sostituzione è sottoposta all' Assemblea, alla prima seduta utile, la quale può confermarla ovvero provvedere alla nomina di un nuovo membro.

Ove non sia possibile procedere ai sensi del comma 1, l' Assemblea deve essere al più presto convocata per procedere alla nomina dei consiglieri mancanti.

I membri nominati in sostituzione dei consiglieri

mei

uscenti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si considera decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento deve essere convocata immediatamente e senza ritardo l' Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell' amministrazione ordinaria dell' Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto, con successiva ratifica degli atti compiuti da parte del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - Il Presidente.

Il Presidente dirige l' Associazione, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell' autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Ha la responsabilità generale dell' Associazione, compie gli atti e i negozi giuridici che impegnano la stessa; sovrintende all' attuazione delle deliberazioni dell' Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può compiere atti di straordinaria ammi-

DOSSIER MARGHERITA TONINELLI

sodalizio o provoca grave danno all' Associazione;

- morosità protrattasi per oltre tre mesi, dalla scadenza del termine per il versamento della quota associativa;

- scioglimento dell' Associazione.

L' esclusione dell' Associato per gravi motivi è deliberata dall' Assemblea. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato ed indicare in modo specifico il fatto o i fatti che vengono addebitati all' Associato escluso.

Contro il provvedimento di esclusione l' Associato escluso può ricorrere con la procedura di cui all' art. 25 del presente statuto entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione.

Articolo 8 - Organi.

Gli organi sociali sono:

- l' Assemblea generale degli associati;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - Assemblea: convocazione e funzionamento.

L' Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell' Associazione, formato dall' intera collettività degli Associati. Quando è



mei

regolarmente convocata e costituita rappresenta l' universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L' Assemblea è convocata dal Presidente su decisione del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell' Assemblea deve avvenire almeno dieci giorni prima della data fissata dell' adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell' Associazione e contestuale comunicazione scritta agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l' ora dell' adunanza e l' elenco delle materie da trattare.

La convocazione dell' Assemblea può essere richiesta al Consiglio Direttivo con istanza motivata da parte di almeno un decimo degli Associati, che ne propongono l' ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

L' Assemblea è convocata presso la sede dell' Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

L' Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e

del Consiglio Direttivo di rigetto della domanda di ammissione;

- adozione dei provvedimenti di esclusione nei confronti degli Associati ai sensi dell' art. 7;

- altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell' Associazione che non rientrino nella competenza dell' Assemblea straordinaria e del Consiglio Direttivo.

L' Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l' Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno della prima.

Articolo 12- Assemblea straordinaria.

L' Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- modificazione dello statuto;

- scioglimento dell' Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13- Modificazioni statutarie.

mi

L' Assemblea straordinaria convocata per deliberare modificazioni allo Statuto dell' Associazione è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l' Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'Assemblea. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno della prima.

Articolo 14- Scioglimento.

Lo scioglimento dell' Associazione è deliberato dall' Assemblea generale degli Associati convocata in seduta straordinaria e validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto, e con l' approvazione di almeno tre quarti degli Associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

L' Assemblea, all' atto dello scioglimento dell' Associazione, provvede alla nomina dei liquidatori e stabilisce, altresì, in ordine alla devoluzione dei beni residui in conformità con quanto previsto

al comma 3. Tali deliberazioni devono essere assunte con le maggioranze di cui al comma 1.

Il patrimonio residuo è devoluto a favore di altra Associazione che persegua analoghe finalità non lucrative, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15- Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di cinque.

Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Può ricoprire cariche sociali l' Associato maggiorenni, che non sia stato interdetto, inabilitato, dichiarato fallito, o condannato ad una pena che importa l' interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l' incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consi-



mei

glieri, senza formalità.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente o da chi, in sua vece, ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 16- Compiti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compie tutti gli atti necessari per l'attuazione dello Statuto e delle delibere dell'Assemblea ed ogni altra attività od operazione necessaria per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione secondo le linee di indirizzo e le direttive definite dall'Assemblea.

In particolare, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande d'ammissione degli as-

nistrazione, convocando al più presto il Consiglio Direttivo per la ratifica degli atti compiuti.

Il Presidente è membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 19 - Il VicePresidente.

Il VicePresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il VicePresidente è membro del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Articolo 20 - Il segretario.

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige e tiene i libri verbali delle riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza e come tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 - Patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale;
- dai beni mobili e immobili che sono o diverranno

mei

di proprietà dell' Associazione;

- da eventuali fondi di riserva.

Il patrimonio deve conservare, per tutta la durata dell' Associazione, una consistenza adeguata al raggiungimento dello scopo e a garantire i terzi nei loro rapporti con l' Associazione stessa.

Articolo 22 - Mezzi finanziari.

I mezzi finanziari dell' Associazione sono costituiti:

- dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo e versate dagli associati;

- dalle rendite derivanti dal patrimonio;

- dai contributi di enti pubblici o privati, di persone fisiche, da lasciti e donazioni;

- dai proventi derivanti da eventuali attività marginali e connesse con quelle istituzionali dell' Associazione.

Durante la vita dell' Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 23 - Il bilancio.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell' Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all' approvazione assembleare.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell' Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Insieme alla convocazione dell' Assemblea ordinaria che riporta all' ordine del giorno l' approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati copia del bilancio stesso.

Articolo 24 - Anno finanziario.

L' anno sociale e l' esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 25 - Clausola compromissoria.

Tutte le controversie tra gli Associati relative al rapporto associativo e tra la Associazione ed i suoi organi saranno devolute alla Camera Arbitrale di Genova, presso la Camera di Commercio, che giudicherà senza formalità di procedura.

Articolo 26 - Sostenitori.

La partecipazione alle attività dell' Associazione può essere consentita ad eventuali "Sostenitori" occasionali, che non potranno far parte dell' Associazione stessa, non avranno pertanto diritto di



mei

voto, e avranno un ruolo di solo sostegno volontà-
rio esterno all' ente.

Articolo 27 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presen-
te statuto si applicano le disposizioni del Codice
Civile e della normativa vigente in materia di As-
sociazioni.

PER VIDIMAZIONE:

GENOVA, il 3 novembre 2009.

Firmate...:DANIELA ARDINI

:MARGHERITA POLI Notaro

REGISTRATO

a

Uff. delle Entrate Genova I

Serie AT

il 11 novembre 2009

n° 11742

Esatte € 213.00

(Imp. Ipot. € -----);

Il Dirigente



Mei

Copia conforme al suo originale, debitamente firmato

che si rilascia a richiesta de *ll'associazione*

Genova, li 11 NOV 2009



Margherita Poli Notaro